

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1569/2000 della Commissione del 19 luglio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1570/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999	3
Regolamento (CE) n. 1571/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 1572/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
★ Regolamento (CE) n. 1573/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	8
★ Regolamento (CE) n. 1574/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio	14
★ Regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001	16
★ Regolamento (CE) n. 1576/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	35

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1577/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2000	37
★ Regolamento (CE) n. 1578/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto concerne le caratteristiche del formulario ad hoc 2001 sulla durata e sull'organizzazione dell'orario di lavoro	39
★ Regolamento (CE) n. 1579/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella	42
Regolamento (CE) n. 1580/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 8 050 021 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	43
Regolamento (CE) n. 1581/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	45
Regolamento (CE) n. 1582/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2000	47
Regolamento (CE) n. 1583/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia	49
Regolamento (CE) n. 1584/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2000 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra	51
Regolamento (CE) n. 1585/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	53
Regolamento (CE) n. 1586/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 2000 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo	55
Regolamento (CE) n. 1587/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	56
Regolamento (CE) n. 1588/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	59

Sommario (<i>segue</i>)	Regolamento (CE) n. 1589/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	61
	Regolamento (CE) n. 1590/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	63
★	Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)	65
<hr/>		
II	<i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
	Consiglio	
	2000/450/CE, Euratom:	
★	Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2000, che nomina un membro austriaco del Comitato economico e sociale	75
	2000/451/CE:	
★	Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2000, recante nomina di due membri supplenti del Regno Unito del Comitato delle regioni	76
	2000/452/CE:	
★	Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2000, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia	77

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ^(l)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	62,1
	999	62,1
0805 30 10	388	61,6
	524	79,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	528	62,1
	999	67,9
0808 20 50	388	81,9
	400	68,6
0809 10 00	508	96,4
	512	93,6
0809 20 95	528	87,5
	720	79,3
0809 40 05	800	203,0
	804	83,1
0809 20 95	999	99,2
	388	87,0
0809 20 95	512	87,4
	528	69,7
0809 20 95	720	128,2
	804	107,7
0809 20 95	999	96,0
	052	189,7
0809 20 95	064	104,9
	066	86,9
0809 20 95	999	127,2
	052	303,7
0809 20 95	061	285,0
	400	214,2
0809 20 95	999	267,6
	064	60,8
0809 20 95	624	169,4
	999	115,1

^(l) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,060 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1571/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione (²),

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (³), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (⁴). Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

(¹) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(²) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

(³) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

(⁴) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (2)
1703 10 00 (1)	8,45	—	0
1703 90 00 (1)	8,87	—	0

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1572/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero⁽⁵⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
— EUR/100 kg —	
1701 11 90 9100	35,06 (¹)
1701 11 90 9910	33,02 (¹)
1701 11 90 9950	(²)
1701 12 90 9100	35,06 (¹)
1701 12 90 9910	33,02 (¹)
1701 12 90 9950	(²)
— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,3811
— EUR/100 kg —	
1701 99 10 9100	38,11
1701 99 10 9910	39,99
1701 99 10 9950	38,11
— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,3811

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1573/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2000**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (²),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (⁴), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(¹) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(²) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

(³) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(⁴) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	33,69 200,33 281,29	463,63 221,01 1 359,18	65,90 26,54 20,98	251,34 65 239,13	11 342,14 74,25	5 606,08 6 754,88
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	24,80 147,43 207,01	341,20 162,65 1 000,28	48,50 19,53 15,44	184,97 48 012,14	8 347,14 54,64	4 125,74 4 971,19
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	101,78 605,14 849,69	1 400,49 667,62 4 105,71	199,06 80,16 63,38	759,23 197 069,49	34 261,49 224,29	16 934,42 20 404,64
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	45,99 273,44 383,95	632,84 301,67 1 855,23	89,95 36,22 28,64	343,07 89 049,06	15 481,61 101,35	7 652,09 9 220,17
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 461,51	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,42	412,37 107 037,01	18 608,91 121,82	9 197,82 11 082,64
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 354,90 498,32	821,35 391,54 2 407,89	116,74 47,01 37,17	445,27 115 575,96	20 093,44 131,54	9 931,58 11 966,77
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	29,53 175,58 246,53	406,34 193,70 1 191,24	57,76 23,26 18,39	220,28 57 178,05	9 940,68 65,08	4 913,38 5 920,23
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 620,21	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 46,26	554,18 143 845,50	25 008,24 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	84,62 503,13 706,45	1 164,40 555,07 3 413,56	165,50 66,64 52,69	631,24 163 847,17	28 485,63 186,48	14 079,58 16 964,79
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	152,67 907,73 1 274,57	2 100,79 1 001,45 6 158,69	298,60 120,24 95,07	1 138,87 295 610,34	51 393,30 336,44	25 402,15 30 607,59
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 129,74 182,16	300,25 143,13 880,22	42,68 17,18 13,59	162,77 42 249,41	7 345,27 48,08	3 630,54 4 374,52
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	19,67 116,98 164,25	270,73 129,06 793,67	38,48 15,49 12,25	146,77 38 095,14	6 623,03 43,36	3 273,56 3 944,38
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	129,01 767,06 1 077,04	1 775,22 846,25 5 204,25	252,32 101,60 80,33	962,38 249 798,19	43 428,64 284,30	21 465,46 25 864,18
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	388,95 2 312,60 3 247,16	5 352,09 2 551,35 15 690,26	760,72 306,32 242,20	2 901,46 753 114,73	130 932,68 857,14	64 716,05 77 977,73

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	160,86 956,43 1 342,94	2 213,49 1 055,18 6 489,10	314,62 126,69 100,17	1 199,97 311 469,36	54 150,47 354,49	26 764,94 32 249,63
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	176,17 1 047,46 1 470,76	2 424,15 1 155,60 7 106,68	344,56 138,75 109,70	1 314,18 341 112,69	59 304,11 388,23	29 312,22 35 318,91
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 316,89	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 98,22	1 176,69 305 427,23	53 100,02 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	525,72 3 125,81 4 389,00	7 234,11 3 448,52 21 207,61	1 028,22 414,04 327,37	3 921,74 1 017 941,67	176 974,13 1 158,54	87 472,95 105 398,00
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	236,74 1 407,59 1 976,42	3 257,61 1 552,91 9 550,07	463,02 186,45 147,42	1 766,01 458 392,56	79 693,79 521,71	39 390,22 47 462,11
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	88,63 526,98 739,94	1 219,59 581,38 3 575,37	173,35 69,80 55,19	661,16 171 613,74	29 835,89 195,32	14 746,97 17 768,94
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	74,07 440,40 618,37	1 019,23 485,87 2 987,98	144,87 58,33 46,12	552,54 143 419,52	24 934,18 163,23	12 324,21 14 849,70
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 307,19 7 772,22 10 913,11	17 987,39 8 574,63 52 732,09	2 556,65 1 029,50 813,99	9 751,28 2 531 081,30	440 040,85 2 880,68	217 498,85 262 068,95
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	110,81 658,84 925,08	1 524,75 726,85 4 469,99	216,72 87,27 69,00	826,60 214 554,40	37 301,33 244,19	18 436,92 22 215,03
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,31 614,03	1 012,07 482,46 2 967,00	143,85 57,93 45,80	548,66 142 412,66	24 759,14 162,08	12 237,69 14 745,45
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	60,08 357,21 501,57	826,70 394,09 2 423,56	117,50 47,32 37,41	448,17 116 328,39	20 224,26 132,40	9 996,24 12 044,68
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 473,34	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 109,89	1 316,49 341 712,93	59 408,46 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	59,31 352,63 495,13	816,09 389,03 2 392,46	116,00 46,71 36,93	442,42 114 835,33	19 964,68 130,70	9 867,94 11 890,09

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	27,85 165,61 232,54	383,28 182,71 1 123,63	54,48 21,94 17,34	207,78 53 932,86	9 376,49 61,38	4 634,52 5 584,23
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	100,32 596,48 837,52	1 380,43 658,06 4 046,90	196,21 79,01 62,47	748,36 194 246,61	33 770,72 221,08	16 691,84 20 112,35
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	83,44 496,11 696,59	1 148,15 547,33 3 365,94	163,19 65,71 51,96	622,43 161 561,21	28 088,21 183,88	13 883,15 16 728,10
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	394,59 2 346,13 3 294,23	5 429,68 2 588,34 15 917,72	771,75 310,76 245,71	2 943,52 764 032,78	132 830,83 869,56	65 654,25 79 108,19
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	327,97 1 949,99 2 738,02	4 512,90 2 151,31 13 230,08	641,44 258,29 204,22	2 446,52 635 029,18	110 402,93 722,74	54 568,82 65 751,12
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 822,37 10 835,32 15 214,06	25 076,36 11 953,96 73 514,22	3 564,25 1 435,23 1 134,79	13 594,33 3 528 600,36	613 464,41 4 015,97	303 216,85 365 352,38
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	123,62 734,99 1 032,02	1 701,01 810,88 4 986,71	241,77 97,36 76,98	922,15 239 356,28	41 613,26 272,42	20 568,17 24 783,02

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a) b) c)	347,17 2 064,18 2 898,35	4 777,16 2 277,29 14 004,80	679,01 273,42 216,18	2 589,78 672 214,86	116 867,84 765,06	57 764,23 69 601,34
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a) b) c)	399,43 2 374,91 3 334,65	5 496,29 2 620,10 16 113,01	781,22 314,58 248,73	2 979,64 773 406,26	134 460,46 880,23	66 459,73 80 078,73
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a) b) c)	344,70 2 049,52 2 877,76	4 743,23 2 261,11 13 905,33	674,18 271,48 214,65	2 571,39 667 440,40	116 037,77 759,63	57 353,95 69 106,99

**REGOLAMENTO (CE) N. 1574/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

**che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera per i prodotti cerealicoli
che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 10 del regolamento (CEE)
n. 1600/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle
Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999⁽²⁾, in particolare
l'articolo 10,
considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, tali misure sono destinate a soddisfare, negli arcipelaghi, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato. Tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole. La stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il

resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato.

- (3) È opportuno adottare un bilancio previsionale in prodotti cerealicoli per l'intero periodo annuo compreso tra il 1^o luglio 2000 e il 30 giugno 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, secondo i casi, dell'esonero dai dazi all'importazione, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti cerealicoli per la campagna 2000/2001

Regione	Frumento tenero panificabile	Frumento tenero da foraggio	Frumento duro	Orzo	Granturco	Malto	Totale
Azzorre	35 000	—	500	17 500	100 000	1 000	154 000
Madera	25 000	—	5 000	2 500	35 000	2 500	70 000
Totale	60 000	—	5 500	20 000	135 000	3 500	224 000

**REGOLAMENTO (CE) N. 1575/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo
1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione
sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, modificato dal regola-
mento (CE) n. 1571/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare
l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 577/98, sono necessarie misure d'attuazione per
definire i codici delle variabili da utilizzare per la
trasmissione dei dati.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere espresso dal comitato del programma

statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom
del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici delle variabili da utilizzare nella trasmissione dei dati
per gli anni 2001 e seguenti figurano nell'allegato del presente
regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comu-
nità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

*Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
⁽²⁾ GU L 205 del 22.7.1998, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
1/2		DATI DEMOGRAFICI Numero progressivo nella famiglia (deve rimanere lo stesso per tutte le serie d'indagini) 01-98 Numero progressivo a due cifre assegnato ad ogni membro della famiglia 99 Non applicabile (non si tratta di famiglia)	Famiglie
3		Vincolo con la persona di riferimento nella famiglia 1 Persona di riferimento 2 Coniuge (o partner convivente) della persona di riferimento 3 Figlio della persona di riferimento (o del coniuge o del partner convivente) 4 Ascendenti della persona di riferimento (o del coniuge o del partner convivente) 5 Altro parente 6 Altro 9 Non applicabile (non si tratta di famiglia)	Famiglie
4/5		Numero progressivo del coniuge o del partner convivente 01-98 Numero progressivo del coniuge o del partner convivente nella famiglia 99 Non applicabile (l'interessato non fa parte di una famiglia, o non ha alcun partner, o il partner non appartiene alla famiglia in oggetto)	Famiglie
6/7		Numero progressivo del padre 01-98 Numero progressivo del padre nella famiglia 99 Non applicabile (l'interessato non fa parte di una famiglia, o il padre non appartiene alla famiglia in oggetto)	Famiglie
8/9		Numero progressivo della madre 01-98 Numero progressivo della madre nella famiglia 99 Non applicabile (l'interessato non fa parte di una famiglia, o la madre non appartiene alla famiglia in oggetto)	Famiglie
10		Sesso 1 Maschile 2 Femminile	Tutti
11/14		Anno di nascita Indicare le 4 cifre dell'anno di nascita	Tutti
15		Data di nascita rispetto al periodo di riferimento 1 La data di nascita dell'interessato è compresa tra il 1° gennaio e la fine della settimana di riferimento 2 La data di nascita dell'interessato è posteriore alla settimana di riferimento	Tutti
16		Stato civile 1 Celibe/Nubile 2 Coniugato	Tutti

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
17/18	3	Vedovo	
	4	Divorziato o separato legalmente	
	Vuoto	Nessuna risposta	
	Nazionalità		Tutti
19/20		Per il codice, cfr. l'allegato IV	
	Anni di residenza nello Stato membro in oggetto		Tutti
	00	Nascita nello Stato membro	
	01-10	Da 1 a 10 anni di residenza	
	11	Oltre 10 anni di residenza	
21/22	Vuoto	Nessuna risposta	
	Paese di nascita		Colonna 19/20 ≠ 00
		Per il codice, cfr. l'allegato IV	
	99	Non applicabile (colonna 19/20 = 00)	
23	Vuoto	Nessuna risposta	
	Modalità di partecipazione all'indagine		Tutti a partire dai 15 anni di età
	1	Partecipazione diretta	
	2	Partecipazione attraverso un altro membro della famiglia	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
24	Vuoto	Nessuna risposta	
	CONDIZIONE LAVORATIVA		
	Condizione lavorativa durante la settimana di riferimento		Tutti a partire dai 15 anni di età
	1	L'interessato ha svolto un lavoro retribuito o remunerativo — un'ora o più — durante la settimana di riferimento (compresi i coadiuvanti familiari, esclusi i militari di leva in servizio obbligatorio militare o civile)	
	2	L'interessato non ha lavorato ma ha un'occupazione o un'attività professionale che non ha esercitato durante la settimana di riferimento (compresi i coadiuvanti familiari, esclusi i militari di leva in servizio obbligatorio militare o civile)	
	3	L'interessato non ha lavorato perché sospeso dal lavoro	
	4	L'interessato è un militare di leva in servizio obbligatorio militare o civile	
	5	Altre persone (di età superiore a 15 anni) che non hanno lavorato né avevano un lavoro o un'attività professionale durante la settimana di riferimento	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
25		Motivo dell'assenza dal lavoro delle persone aventi un'occupazione	Colonna 24 = 2
	0	Maltempo	
	1	Interruzione del lavoro per ragioni tecniche o economiche	
	2	Conflitto di lavoro	
	3	Corsi di istruzione scolastica o di formazione	
	4	Malattia propria, infortunio o inabilità temporanea	
	5	Maternità o congedo parentale	
	6	Ferie	
	7	Recupero (nel quadro della capitalizzazione del tempo di lavoro o di un contratto di annualizzazione del tempo di lavoro)	
	8	Altri motivi (per esempio motivi personali o familiari)	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 1, 3-5, 9)	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
26		CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE NELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE Regime professionale 1 Lavoratore autonomo con dipendenti 2 Lavoratore autonomo senza dipendenti 3 Lavoratore dipendente 4 Coadiuvante familiare 9 Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9) Vuoto Nessuna risposta	Colonna 24 = 1, 2
27/29		Attività economica dell'unità locale Codice NACE Rev. 1 a 2 o se possibile 3 cifre 000 Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9) Vuoto Nessuna risposta	Colonna 24 = 1, 2
30/33		Professione Codice CITP-88 (COM) a 3 o se possibile 4 cifre 9999 Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9) Vuoto Nessuna risposta	Colonna 24 = 1, 2
34/35		Numero di persone che lavorano nell'unità locale 01-10 Numero esatto di persone tra 1 e 10 11 11-19 persone 12 20-49 persone 13 50 persone o più 14 Numero sconosciuto, ma inferiore a 11 persone 15 Numero sconosciuto, ma superiore a 10 persone 99 Non applicabile (colonna 26 = 2, 9) Vuoto Nessuna risposta	Colonna 24 = 1, 3, 4, vuoto
36/37		Paese in cui è situato il posto di lavoro Per il codice, cfr. l'allegato IV 99 Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9) Vuoto Nessuna risposta	Colonna 24 = 1, 2
38/39		Regione in cui è situato il posto di lavoro NUTS 2 99 Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9) Vuoto Nessuna risposta	Colonna 24 = 1, 2
40/43		Anno nel quale l'interessato ha iniziato a lavorare per l'attuale datore di lavoro o come lavoratore autonomo Indicare le 4 cifre dell'anno in oggetto 9999 Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9) Vuoto Nessuna risposta	Colonna 24 = 1, 2
44/45		Mese nel quale l'interessato ha iniziato a lavorare per l'attuale datore di lavoro o come lavoratore autonomo Indicare il mese con 2 cifre 99 Non applicabile (colonna 40/43 = 9999, vuoto o colonna 164/167 — colonna 40/43 > 2) Vuoto Nessuna risposta	Colonna 40/43 ≠ 9999, vuoto e colonna 164/167 — colonna 40/43 <= 2

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
46	1	Distinzione tra tempo pieno/tempo parziale Lavoro a tempo pieno Lavoro a tempo parziale, per uno dei seguenti motivi: 2 — l'interessato segue corsi di istruzione scolastica o di formazione 3 — l'interessato è malato o inabile 4 — l'interessato non è riuscito a trovare un lavoro a tempo pieno 5 — l'interessato non desidera un lavoro a tempo pieno 6 — altri motivi 7 Persona con attività a tempo parziale di cui non dà spiegazione 8 Custodia di bambini o assistenza ad adulti portatori di handicap 9 Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	Colonna 24 = 1, 2
	Vuoto	Nessuna risposta	
47	1	Continuità del lavoro L'interessato ha un'attività permanente o un contratto di lavoro a tempo indeterminato L'interessato ha un'attività temporanea o un contratto di lavoro a tempo determinato perché: 2 — è un contratto relativo a un periodo di formazione (apprendisti, tirocinanti, assistenti di ricerca, ecc.) 3 — l'interessato non è riuscito a trovare un'occupazione permanente 4 — l'interessato non desidera un'occupazione permanente 5 — motivi non dichiarati 6 — è un contratto per un periodo di prova 9 Non applicabile (colonna 26 = 1, 2, 4, 9, vuoto)	Colonna 26 = 3
	Vuoto	Nessuna risposta	
48	1	Durata dell'occupazione temporanea o del lavoro a tempo determinato Meno di un mese 2 Da 1 a 3 mesi 3 Da 4 a 6 mesi 4 Da 7 a 12 mesi 5 Da 13 a 18 mesi 6 Da 19 a 24 mesi 7 Da 25 a 36 mesi 8 Oltre 3 anni 9 Non applicabile (colonna 47 = 1, 9, vuoto)	Colonna 47 = 2-6
	Vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
		ORE DI LAVORO	
49/50	00	Numero di ore prestate abitualmente Il numero di ore lavorative abitualmente prestate non può essere indicato perché varia notevolmente	Colonna 24 = 1, 2
	01-98	Numero di ore abitualmente prestate nell'attività principale	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
51/52	00	Numero di ore effettivamente prestate Persona con un'occupazione o un'attività professionale che tuttavia non ha svolto durante la settimana di riferimento (colonna 24 = 2)	Colonna 24 = 1, 2
	01-98	Numero di ore effettivamente prestate nell'attività principale durante la settimana di riferimento	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
53/54		Principale motivo per cui durante la settimana di riferimento l'interessato ha prestato un numero effettivo di ore diverso da quello abituale L'interessato ha lavorato un numero di ore superiore a quello abituale, a causa di: — numero di ore variabile (ad esempio, orario flessibile) — ore straordinarie — altri motivi	Colonna 49/50 = 00-98 e colonna 51/52 = 01-98
	01	— maltempo	
	16	— interruzione del lavoro per ragioni tecniche o economiche	
	02	— conflitto di lavoro	
	03	— corsi di istruzione scolastica o di formazione	
	04	— numero di ore variabile (ad esempio, orario flessibile)	
	05	— malattia propria, infortunio o inabilità temporanea	
	06	— maternità o congedo parentale	
	07	— congedo speciale per ragioni personali o familiari	
	08	— ferie	
	09	— festività infrasettimanali	
	10	— inizio/cambiamento di attività durante la settimana di riferimento	
	11	— fine di un'attività senza inizio di un'altra durante la settimana di riferimento	
	12	— altri motivi	
	97	Persona che nella settimana di riferimento ha prestato il numero di ore abituale (colonna 49/50 = colonna 51/52 = 01-98)	
	98	Persona, il cui orario varia molto da una settimana all'altra o da un mese all'altro, che non motiva la differenza tra le ore effettivamente prestate e quelle abituali (colonna 49/50 = 00 e colonna 53/54 ≠ 01-16)	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
55	99	Non applicabile (colonna 24 = 2-5, 9 o colonna 49/50 = vuoto o colonna 51/52 = vuoto)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		Aspirazione a prestare abitualmente un numero di ore superiore a quello attuale	
	0	— No	
	1	— Sì, attraverso un'attività supplementare	
	2	— Sì, attraverso un'attività che offre un numero di ore superiore all'attuale	
	3	— Sì, ma soltanto nell'attuale attività	
	4	— Sì, in un modo qualsiasi tra quelli sopra descritti	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9 o colonna 49/50 = 00 o 40 <= colonna 49/50 <= 98 e colonna 46 = 1)	
56/57	Vuoto	Nessuna risposta	
		Numero di ore che l'interessato vorrebbe prestare in totale	Colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	01-98	Il numero di ore totali che l'interessato desidera prestare	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
58		Lavoro a domicilio	Colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	1	L'interessato lavora abitualmente a domicilio	
	2	L'interessato lavora talvolta a domicilio	
	3	L'interessato non lavora mai a domicilio	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
59		Ricerca di un'altra attività e sua motivazione	Colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	0	L'interessato non cerca un altro lavoro	
		L'interessato cerca un altro lavoro perché	
	1	— teme o è sicuro di perdere o che abbia termine la sua attuale attività	
	2	— considera transitoria l'attuale attività	
	3	— cerca un'occupazione supplementare per integrare quella attuale	
	7	— cerca un'occupazione con più ore lavorative di quella attuale	
	8	— cerca un'occupazione con meno ore lavorative di quella attuale (colonna 55 = 0)	
	4	— desidera migliori condizioni di lavoro (ad esempio, retribuzione, orario, distanza, qualità del lavoro)	
	5	— altri motivi	
	6	L'interessato cerca un altro lavoro ma non ne indica i motivi	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	Vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
60		<p>SECONDO LAVORO</p> <p>Esistenza di una seconda occupazione o attività professionale</p> <p>1 L'interessato ha un solo lavoro o attività professionale durante la settimana di riferimento</p> <p>2 L'interessato ha più di un lavoro o di un'attività professionale durante la settimana di riferimento (non a causa di cambiamento di lavoro o di attività)</p> <p>9 Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)</p>	Colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	Vuoto	Nessuna risposta	
61		<p>Regime professionale nel secondo lavoro</p> <p>1 Lavoratore autonomo (con dipendenti)</p> <p>2 Lavoratore autonomo senza dipendenti</p> <p>3 Lavoratore dipendente</p> <p>4 Coadiuvante familiare</p> <p>9 Non applicabile (colonna 60 = 1, 9, vuoto)</p>	Colonna 60 = 2
	Vuoto	Nessuna risposta	
62/63		<p>Attività economica dell'unità locale nella quale l'interessato esercita il secondo lavoro</p> <p>NACE Rev. 1</p> <p>00 Non applicabile (colonna 60 = 1, 9, vuoto)</p>	Colonna 60 = 2
	Vuoto	Nessuna risposta	
64/65		<p>Numero effettivo di ore prestate nel secondo lavoro durante la settimana di riferimento</p> <p>00 Persona con un secondo lavoro che tuttavia non ha svolto durante la settimana di riferimento</p> <p>01-98 Numero effettivo di ore prestate nel secondo lavoro durante la settimana di riferimento</p> <p>99 Non applicabile (colonna 60 = 1, 9, vuoto)</p>	Colonna 60 = 2
	Vuoto	Nessuna risposta	
		<p>ESPERIENZA PROFESSIONALE PRECEDENTE DELLE PERSONE NON OCCUPATE</p> <p>Esperienza professionale</p>	
66		<p>0 L'interessato non è mai stato occupato (i lavori puramente occasionali, svolti durante le vacanze, il servizio obbligatorio, militare o civile, non vanno considerati come occupazione)</p> <p>1 L'interessato è già stato occupato (i lavori puramente occasionali, svolti durante le vacanze, il servizio obbligatorio, militare o civile, non vanno considerati come occupazione)</p> <p>9 Non applicabile (colonna 24 = 1, 2, 9)</p>	Colonna 24 = 3-5
	Vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
67/70		Anno in cui l'interessato ha lavorato per l'ultima volta Indicare le 4 cifre dell'anno	Colonna 66 = 1
	9999	Non applicabile (colonna 66 = 0, 9, vuoto)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
71/72		Mese in cui l'interessato ha lavorato per l'ultima volta	Colonna 67/70 ≠ 9999, vuoto e colonna 164/167 — colonna 67/70 < = 2
	01-12	Indicare il mese con 2 cifre	
	99	Non applicabile (colonna 67/70 = 9999, vuoto o colonna 164/167 colonna 67/70 > 2)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
73		Motivo principale di abbandono dell'ultima occupazione o attività professionale	Colonna 66 = 1 e colonna 164/167 — colonna 67/70 < 8
	0	Licenziamento o sospensione	
	1	Fine di un lavoro a tempo determinato	
	2	Impegni personali o famigliari	
	3	Malattia propria o inabilità	
	4	Istruzione o formazione	
	5	Prepensionamento	
	6	Pensionamento	
	7	Servizio obbligatorio, militare o civile	
	8	Altri motivi	
	9	Non applicabile (colonna 66 = 0, 9, vuoto, o colonna 66 = 1 e non ha lavorato nel corso degli ultimi 8 anni)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
74		Regime professionale nell'ultimo lavoro	Colonna 66 = 1 e colonna 164/167 — colonna 67/70 < 8
	1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
	2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
	3	Lavoratore dipendente	
	4	Coadiuvante famigliare	
	9	Non applicabile (colonna 66 = 0, 9, vuoto, o colonna 66 = 1 e non ha lavorato nel corso degli ultimi 8 anni)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
75/76		Attività economica dell'unità locale in cui l'interessato ha lavorato per l'ultima volta	Colonna 66 = 1 e colonna 164/167 — colonna 67/70 < 8
		NACE Rev. 1	
	00	Non applicabile (colonna 66 = 0, 9, vuoto, o colonna 66 = 1 e non ha lavorato nel corso degli ultimi 8 anni)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
77/79		Tipo di attività svolta nell'ultimo lavoro	Colonna 66 = 1 e colonna 164/167 — colonna 67/70 < 8
		CITP-88 (COM)	
	999	Non applicabile (colonna 66 = 0, 9, vuoto, o colonna 66 = 1 e non ha lavorato nel corso degli ultimi 8 anni)	
	Vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
80/81		RICERCA DI UN'OCCUPAZIONE Ricerca di un'occupazione nelle ultime quattro settimane L'interessato sta cercando lavoro L'interessato ha trovato un lavoro che inizierà: 11 — entro 3 mesi 12 — non prima di 3 mesi L'interessato non cerca un'occupazione perché: 03 — attende di essere richiamato al lavoro (in sospensione) 04 — malato o inabile 05 — ha impegni personali o familiari 06 — frequenta un corso di istruzione o formazione 07 — sta per andare in pensione 08 — ritiene che non ci sia lavoro disponibile 09 — altri motivi 10 — motivi non dichiarati 99 Non applicabile (colonna 24 = 1, 2 o 9)	Colonna 24 = 3-5
82		Tipo di occupazione cercata Occupazione cercata (per colonna 80/81 = 11, 12, lavoro trovato): 1 come lavoratore autonomo come lavoratore dipendente: 2 — cerca (o ha già trovato) un lavoro esclusivamente a tempo pieno 3 — cerca un lavoro a tempo pieno ma, se non disponibile, ne accetterà uno a tempo parziale 4 — cerca un lavoro a tempo parziale ma, se non disponibile, ne accetterà uno a tempo pieno 5 — cerca (o ha già trovato) un lavoro esclusivamente a tempo parziale 6 — l'interessato non ha indicato se cerca (o ha già trovato) un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale 9 Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-10 o colonna 59 = 0, vuoto)	Colonna 80/81 = 1, 11, 12 o colonna 59 = 1-8
83	Vuoto	Nessuna risposta	
		Durata della ricerca di un'occupazione 0 Ricerca non ancora iniziata 1 Meno di 1 mese 2 1-2 mesi 3 3-5 mesi 4 6-11 mesi 5 12-17 mesi 6 18-23 mesi 7 24-47 mesi 8 4 anni e oltre	Colonna 80/81 = 1, 11, o colonna 59 = 1-8

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-10, 12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		METODI UTILIZZATI NELLA RICERCA DI UN'OCCUPAZIONE DURANTE LE QUATTRO SETTIMANE PRECEDENTI IL PERIODO DI RIFERIMENTO (1)	
84		Contatti con l'ufficio di collocamento pubblico	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
85		Contatti con un'agenzia di collocamento privata	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
86		Contatti diretti con i datori di lavoro	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
87		Rivolgendosi ad amici, parenti, sindacati, ecc.	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
88		Mettendo annunci sui giornali o rispondendovi	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
89		Studiando gli annunci sui giornali	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1,8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
90		Partecipando a test, interviste o esami	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
91	0	Cercando terreni, edifici o attrezzature	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	1	No	
	9	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
92	0	Cercando di ottenere permessi, licenze, mezzi finanziari	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	1	No	
	9	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
93	0	Attendendo la risposta ad una richiesta di lavoro	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	1	No	
	9	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
94	0	Attendendo la chiamata di un ufficio di collocamento pubblico	Colonna 80/81 = 01-02 o colonna 59 = 1-8
	1	No	
	9	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
95	0	Attendendo i risultati di un concorso pubblico	Colonna 80/81 = 01-02 o colonna 59 = 1-8
	1	No	
	9	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
96	0	Altri metodi	Colonna 80/81 = 01 o colonna 59 = 1-8
	1	No	
	9	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 80/81 = 03-12 o colonna 59 = 0, vuoto)	
97	0	Desiderio di avere un'occupazione della persona che non cerca attivamente lavoro	Colonna 80/81 = 03-10
	1	L'interessato non cerca un'occupazione:	
	2	— ma gli piacerebbe avere un lavoro	
	9	— e non desidera avere un lavoro	
	9	Non applicabile (colonna 80/81 = 01, 11, 12, 99)	
	Vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
98		<p>Disponibilità ad iniziare un lavoro entro 2 settimane</p> <p>Se trovasse un lavoro ora, l'interessato:</p> <p>1 potrebbe iniziare a lavorare immediatamente (entro 2 settimane)</p> <p>non potrebbe iniziare a lavorare immediatamente (entro 2 settimane) perché:</p> <p>2 — deve ultimare l'istruzione o la formazione</p> <p>3 — deve compiere il servizio obbligatorio, militare o civile</p> <p>4 — non può lasciare l'attuale occupazione entro 2 settimane a causa del preavviso</p> <p>5 — ha impegni personali o famigliari (maternità compresa)</p> <p>6 — è in malattia o invalido</p> <p>7 — altri motivi</p> <p>8 — motivi non dichiarati</p> <p>9 Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 55 = 0, vuoto o colonna 97 = 2)</p>	Colonna 80/81 = 01, 11 o colonna 97 = 1, vuoto o colonna 55 = 1-4
99		<p>Situazione dell'interessato immediatamente prima dell'inizio della ricerca del lavoro (o dell'inizio del nuovo lavoro)</p> <p>1 L'interessato lavorava (compresi apprendisti e tirocinanti)</p> <p>2 L'interessato seguiva corsi di istruzione a tempo pieno (esclusi apprendisti e tirocinanti)</p> <p>3 L'interessato era in servizio obbligatorio militare o civile</p> <p>4 L'interessato aveva impegni domestici</p> <p>5 Altro (ad esempio, pensionato)</p> <p>9 Non applicabile (colonna 80/81 = 03-10, 99)</p>	Colonna 80/81 = 01, 11, 12
100	Vuoto	<p>Nessuna risposta</p> <p>Iscrizione all'ufficio di collocamento pubblico</p> <p>1 L'interessato è iscritto all'ufficio di collocamento pubblico e riceve sussidi o assistenza</p> <p>2 L'interessato è iscritto all'ufficio di collocamento pubblico ma non riceve sussidi o assistenza</p> <p>3 L'interessato non è iscritto all'ufficio di collocamento pubblico ma riceve sussidi o assistenza</p> <p>4 L'interessato non è iscritto all'ufficio di collocamento pubblico, né riceve sussidi o assistenza</p> <p>9 Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)</p>	Tutti a partire da 15 anni di età
	Vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
101		<p>CONDIZIONE LAVORATIVA PRINCIPALE</p> <p>Condizione principale</p> <p>1 Svolge un lavoro o una professione, anche non retribuiti, per un'impresa o un'azienda familiare, inclusi apprendistato, tirocinio pagato, ecc.</p> <p>2 Disoccupato</p> <p>3 Allievo, studente, in corso di formazione, esperienza di lavoro non retribuita</p> <p>4 In pensione o prepensionamento o ha posto termine alla sua attività</p> <p>5 Invalido permanente</p> <p>6 In servizio militare obbligatorio</p> <p>7 Svolge mansioni domestiche</p> <p>8 Altra persona inattiva</p> <p>9 Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)</p>	Tutti a partire da 15 anni di età
	Vuoto	Nessuna risposta	
102		<p>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p> <p>Istruzione o formazione ricevute durante le quattro settimane precedenti il periodo di riferimento</p> <p>0 Non ha ricevuto alcuna istruzione o formazione</p> <p>1 Ha seguito corsi di istruzione o di formazione</p> <p>9 Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)</p>	Tutti a partire da 15 anni di età
	Vuoto	Nessuna risposta	
103		<p>Tipo di istruzione o di formazione</p> <p>1 Istruzione impartita in aula</p> <p>2 Istruzione impartita in un ambiente di lavoro (senza istruzione complementare in aula, compresi conferenze e seminari)</p> <p>3 Istruzione che combina esperienza lavorativa e istruzione complementare in aula («sistemi binari») o («corsi sandwich»)</p> <p>4 Altro tipo di istruzione o formazione</p> <p>9 Non applicabile (colonna 02 = 0, 9, vuoto)</p>	Colonna 102 = 1
	Vuoto	Nessuna risposta	
104		<p>Livello dell'istruzione o della formazione</p> <p>Istruzione generale</p> <p>1 Primaria o secondaria inferiore (CITE 1-2)</p> <p>2 Secondaria superiore o post-secondaria, non universitaria (CITE 3-4)</p> <p>Istruzione o formazione pre-professionale o professionale</p> <p>4 Secondaria superiore o post-secondaria, non universitaria (CITE 3-4)</p> <p>Istruzione universitaria</p>	Colonna 102 = 1

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
	5	CITE 5a	
	6	CITE 5b	
	7	CITE 6	
	8	Formazione che non rientra nella classificazione CITE (ad esempio, corsi di lingue, d'informatica, seminari ecc.)	
	9	Non applicabile (colonna 102 = 0, 9, vuoto)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
105		Obiettivo della formazione	Colonna 102 = 1
	1	Istruzione o formazione iniziale mirante a qualificare per un lavoro (esclusa quella rientrante in misure specifiche per l'occupazione)	
	2	Formazione professionale continua (esclusa quella rientrante in misure specifiche per l'occupazione)	
	5	Formazione nell'ambito di misure specifiche per l'occupazione	
	6	Interesse generale	
	9	Non applicabile (colonna 102 = 0, 9, vuoto)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
106		Durata totale della formazione	Colonna 102 = 1 e colonna 103 = 1, 2, 3, vuoto
	1	Meno di 1 settimana	
	2	1 settimana e oltre, ma meno di 1 mese	
	3	1 mese e oltre, ma meno di 3 mesi	
	4	3 mesi e oltre, ma meno di 6 mesi	
	5	6 mesi e oltre, ma meno di 1 anno	
	6	1 anno e oltre, ma meno di 2 anni	
	7	2 anni e oltre	
	8	Senza indicazione della durata	
	9	Non applicabile (colonna 102 = 0, 9, vuoto o colonna 103 = 4)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
107/108		Numero abituale di ore settimanali di formazione	Colonna 102 = 1 e colonna 103 = 1, 2, 3, vuoto
	01-98	Numero di ore	
	99	Non applicabile (colonna 102 = 0, 9, vuoto o colonna 103 = 4)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
109/110		Livello più elevato di istruzione o formazione raggiunto	Tutti a partire da 15 anni di età
	01	CITE 1	
	02	CITE 2	
	11	CITE 3 (senza distinzione tra a, b o c)	
	03	CITE 3c (inferiore a 3 anni)	
	04	CITE 3c (3 anni e oltre)	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
	13	CITE 3b	
	14	CITE 3a	
	15	CITE 4	
	08	CITE 5b	
	09	CITE 5a	
	10	CITE 6	
	99	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
111		Conseguimento di una qualifica professionale (non di livello universitario) (durata minima: 6 mesi)	Tutti a partire da 15 anni di età
	1	Sì — istruzione impartita in aula	
	2	Sì — istruzione impartita in un ambiente di lavoro (senza istruzione complementare in aula)	
	3	Sì — istruzione che combina esperienza lavorativa e istruzione complementare in aula («sistema binari» o «corsi-sandwich», ecc.)	
	4	Sì, tipo sconosciuto	
	5	No	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
112/115		Anno di conseguimento del livello più elevato di istruzione o formazione	Tutti a partire da 15 anni di età
		Indicare le 4 cifre dell'anno in cui si è conseguito il livello più elevato di istruzione o formazione	
	9999	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		SITUAZIONE UN ANNO PRIMA DELL'INDANGINE	
116		Condizione lavorativa un anno prima dell'indagine	Tutti a partire da 15 anni di età
	1	Svolge un lavoro o un'attività, anche non retribuiti, per un'impresa o un'azienda familiare, incluso apprendistato o tirocinio pagato, ecc.	
	2	Disoccupato	
	3	Allievo, studente, in corso di formazione, esperienza di lavoro non retribuita	
	4	In pensione o prepensionamento o ha posto termine alla sua attività	
	5	Invalido permanente	
	6	In servizio militare obbligatorio	
	7	Svolge mansioni domestiche	
	8	Altra persona inattiva	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
117		Regime professionale un anno prima dell'indagine	Colonna 116 = 1
	1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
	2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
118/119	3	Lavoratore dipendente	
	4	Coadiuvante famigliare	
	9	Non applicabile (116 = 2-9 vuoto)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		Attività economica dell'unità locale in cui l'interessato lavorava un anno prima dell'indagine	Colonna 116 = 1
		NACE Rev. 1	
120/121	00	Non applicabile (colonna 116 = 2-9 vuoto)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		Paese di residenza un anno prima dell'indagine	Tutti
		Cfr. l'allegato IV	
122/123	99	Non applicabile (bambino di età inferiore a 1 anno)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		Regione di residenza (all'interno dello Stato membro in oggetto) un anno prima dell'indagine	Tutti
		NUTS 2	
124/131	99	Non applicabile (persona che ha cambiato paese di residenza o bambino di età inferiore a 1 anno)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
		REDDITO	
		Retribuzione mensile (netta) del lavoro principale	Colonna 26 = 3
	00000000-99999998	Indicare con 8 cifre la retribuzione (netta) mensile del lavoro principale, compresi i compensi supplementari mensili (valuta nazionale)	
	99999999	Non applicabile (colonna 26 ≠ 3)	
132/139	Vuoto	Nessuna risposta	
		Altri compensi supplementari relativi al lavoro principale	Colonna 26 = 3
	00000000-99999998	Indicare con 8 cifre altri compensi supplementari (importo netto annuo) relativi al lavoro principale non pagati mensilmente (valuta nazionale)	
	99999998	Non applicabile (colonna 26 ≠ 3)	
140/147	Vuoto	Nessuna risposta	
		Indennità di disoccupazione	Colonna 100 = 1, 3
	00000000-99999998	Indicare con 8 cifre l'indennità di disoccupazione ricevuta mensilmente (valuta nazionale)	
	99999999	Non applicabile (colonna 100 ≠ 1, 3)	
148/155	Vuoto	Nessuna risposta	
		Altri compensi relativi all'indennità di disoccupazione	Colonna 100 = 1, 3
	00000000-99999998	Indicare con 8 cifre gli altri compensi (importo netto annuo) relativi all'indennità di disoccupazione non pagati mensilmente, ad esempio: indennità di licenziamento e altri pagamenti irregolari o forfettari (valuta nazionale)	
	99999999	Non applicabile (colonna 100 ≠ 1, 3)	
	Vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
156/163	00000000-99999998	Indennità di malattia, d'inabilità o d'invalidità Indicare con 8 cifre le indennità di malattia, inabilità o invalidità ricevute mensilmente (valuta nazionale)	Colonna 26 = 3
	99999999	Non applicabile (colonna 26 ≠ 3)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
164/167		ASPETTI TECNICI RIGUARDANTI L'INTERVISTA	Tutti
		Anno dell'indagine	
		Indicare le 4 cifre dell'anno	
168/169		Settimana di riferimento	Tutti
		Numero della settimana, decorrente da lunedì a domenica	
170/171		Settimana dell'intervista	Tutti
		Numero della settimana, decorrente da lunedì a domenica	
172/173		Stato membro	Tutti
		Per il codice cfr. l'allegato IV	
174/175		Regione della famiglia	Tutti
		NUTS 2	
176		Densità di popolazione	Tutti
	1	Area densamente popolata	
	2	Area mediamente popolata	
	3	Area scarsamente popolata	
177/182		Numero progressivo della famiglia	Tutti
		I numeri pregressivi sono assegnati dagli istituti nazionali di statistica e rimangono gli stessi per tutte le serie d'indagini	
		I dati relativi ai vari membri della stessa famiglia sono identificati dallo stesso numero progressivo	
183		Tipo di famiglia	Tutti
	1	Persona che vive in una famiglia (o residente in un albergo) e ivi censita	
	2	Persona che vive in una comunità e ivi censita	
	3	Persona che vive in una comunità ma censita in una famiglia	
	4	Persona che vive in un'altra famiglia nel territorio dello Stato membro, ma censita nella famiglia di origine	
184		Tipo d'istituto	Colonna 183 = 2, 3
	1	Istituto scolastico	
	2	Ospedale	
	3	Altri istituti assistenziali	
	4	Istituti religiosi (non compresi nelle voci 1-3)	
	5	Pensionati per lavoratori, alloggi presso cantieri, case dello studente, collegi universitari, ecc.	
	6	Caserme e installazioni militari	
	7	Altro (ad esempio, carcere)	
	9	Non applicabile (colonna 183 = 1, 4)	
	Vuoto	Nessuna risposta	
185/190		Coefficiente di ponderazione annuale	Tutti
	0000-9999	Le colonne 185-188 contengono numeri interi	
	00-99	Le colonne 189/190 contengono numeri decimali	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
191/196	0000-9999 00-99	Coefficiente di ponderazione trimestrale Le colonne 191-193 contengono numeri interi Le colonne 195-196 contengono numeri decimali	Tutti
197/202	0000-9999 00-99	Coefficiente di ponderazione trimestrale del campione per le variabili reattive alle famiglie (nel caso di un campione di individui) Le colonne 197-200 contengono numeri interi Le colonne 201-202 contengono numeri decimali	
203	1-8	Numero progressivo della serie d'indagine Numero progressivo della serie	Tutti
204	1 3 9	LAVORO ATIPICO Lavoro a turni L'interessato effettua abitualmente turni di lavoro	Colonna 26 = 3
	Vuoto	L'interessato non effettua mai turni di lavoro	
205	1 2 3 9	Lavoro serale L'interessato effettua abitualmente lavoro serale	Colonna 24 = 1 o 2
	Vuoto	L'interessato effettua talvolta lavoro serale	
206	1 2 3 9	Lavoro notturno L'interessato non effettua mai lavoro notturno	Colonna 24 = 1 o 2
	Vuoto	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
207	1 2 3 9	Lavoro di sabato L'interessato lavora abitualmente di sabato	Colonna 24 = 1 o 2
	Vuoto	L'interessato lavora talvolta di sabato	
208	1 2 3 9	Lavoro di domenica L'interessato non lavora mai di domenica	Colonna 24 = 1 o 2
	Vuoto	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	Vuoto	Nessuna risposta	

(¹) Per la Spagna, il periodo di riferimento dipenderà dal termine stabilito per legge dall'Istituto nazionale del lavoro.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1576/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di alcune denominazioni quali indicazioni geografiche.
- (2) Si è constatato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento citato, che esse sono conformi alle disposizioni di tale regolamento e comprendono tutti gli elementi previsti all'articolo 4.
- (3) In seguito alla pubblicazione delle denominazioni riportate nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Esse sono state ritenute tuttavia infondate e pertanto irrilevanti. Le opposizioni suddette non motivano sufficientemente la pretesa mancata conformità ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento.

mentre la pretesa mancata conformità ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento.

- (4) Di conseguenza, le denominazioni in oggetto possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protette sul piano comunitario quali indicazioni geografiche protette.
- (5) Il testo dell'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1338/2000⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 263 del 17.9.1994, pag. 4; GU C 250 del 2.9.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 5.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria, della biscotteria**

GERMANIA

Meißner Fummel (IGP)

SVEZIA

Skånsk spettkaka (IGP)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1577/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1º luglio 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (¹),
visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione (²) che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 (³) recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:

- (1) Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile agli aiuti per i seminativi e i legumi da granella interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999.
- (2) Il tasso di conversione suddetto è definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98 ed è pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore, che è il 1º luglio 2000.
- (3) Il tasso di conversione da applicare all'aiuto per il luppolo, previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio (⁴), modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 191/2000 (⁵), è definito nello stesso modo all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo (⁶), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento figura il tasso di conversione da applicare:

- agli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 il cui fatto generatore interviene il 1º luglio 2000 e
- all'aiuto al luppolo, previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(²) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

(³) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(⁴) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

(⁵) GU L 23 del 28.1.2000, pag. 4.

(⁶) GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22.

ALLEGATO

Tassi di conversione applicabili agli aiuti di cui all'articolo 1 del presente regolamento

EUR 1 = (media 1.6.2000 — 30.6.2000)

7,46092	Corone danesi
336,660	Dracme greche
8,31640	Corone svedesi
0,628737	Lire sterline

**REGOLAMENTO (CE) N. 1578/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto concerne le caratteristiche del formulario ad hoc 2001 sulla durata e sull'organizzazione dell'orario di lavoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 577/98 occorre stabilire l'elenco dettagliato dei dati da raccogliere nel quadro di un formulario ad hoc almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento previsto per tale formulario.
- (2) Per valutare l'applicazione degli orientamenti per l'occupazione alla Commissione occorrono statistiche strutturali sugli accordi di flessibilità dell'orario di lavoro e sui vari tipi di contratti di lavoro.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dettagliato dei dati da raccogliere nel quadro del formulario ad hoc 2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Caratteristiche del formulario ad hoc 2001 sulla durata e sull'organizzazione dell'orario di lavoro

1. Regioni e Stati membri interessati: tutti
2. I dati raccolti riguardano esclusivamente l'attività principale
3. Le variabili saranno codificate come segue:

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
209		Stabilisce i propri metodi di lavoro e l'organizzazione dell'orario (facoltativo per la Germania)	V26 ≠ 4, 9, vuoto
	1	Stabilisce i propri metodi di lavoro e l'organizzazione dell'orario	
	0	Rapporto di subordinazione	
210		Lavora per un'unica impresa od un unico cliente (facoltativo per la Germania)	V26 ≠ 4, 9, vuoto
	1	Lavora regolarmente per un'impresa o un cliente	
	0	Lavora regolarmente per più imprese o clienti	
211		Fine del contratto (facoltativo per la Germania)	V26 ≠ 4, 9, vuoto
	1	L'attività od il lavoro ha termine una volta forniti il prodotto od i servizi	
	0	L'attività od il lavoro permane una volta forniti il prodotto od i servizi	
212-213	...	Ore supplementari nella settimana di riferimento Numero di ore supplementari	V26 = 3
214-215		Ore supplementari retribuite nella settimana di riferimento Numero di ore supplementari retribuite	V214-215 < 212-213
204		Lavoro a turni	V26 = 3
	1	Lavora a turni	
	3	Non lavora a turni	
216		Tipo di lavoro a turni	V204 = 1
	1	Lavoro a turni continuo, solitamente a 4 squadre	
	2	Lavoro a turni semicontinuo, solitamente a 3 squadre	
	3	Sistema a 2 squadre: doppia squadra diurna	
	4	Squadra diurna/notturna in alternanza	
	5	Appartenenza stabile a una determinata squadra	
	6	Altro tipo di lavoro a turni	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
217	1	Orario di lavoro variabile Giornata lavorativa a orario fisso	V26 = 3
	2	Contratto di annualizzazione delle ore di lavoro	
	3	Capitalizzazione delle ore di lavoro	
	4	Orario stabilito di comune accordo	
	5	Stabilisce in autonomia il proprio orario di lavoro (assenza di limiti formali)	
	6	Altro	
218	1	Compensazione del credito di ore Il credito di ore può essere tradotto in ferie (giornate o settimane intere)	V217 = 3
	0	Il credito di ore non può essere tradotto in ferie	
219	1	Contratti minimo-massimo, lavoro su richiesta o contratti «a zero ore» (facoltativo per la Germania) Il contratto stabilisce un numero minimo d'ore, ma il numero effettivo d'ore prestate può essere superiore, nel qual caso il compenso relativo alle ore eccedenti tale soglia non è maggiorato	V26 = 3
	2	Si presenta al lavoro esclusivamente su richiesta	
	0	Altro	
220	1	Motivi che giustificano la scelta del lavoro a turni Il lavoro a turni corrisponde al tipo d'occupazione ricercata (iniziativa personale)	V204 = 1
	2	Il lavoro a turni non corrisponde al tipo d'occupazione ricercata, ma non esiste altra formula per lo stesso genere di lavoro (nella professione o nell'attività in oggetto)	
221	1	Motivi per cui si è accettata l'organizzazione dell'orario di lavoro (facoltativo per la Germania) L'organizzazione dell'orario di lavoro corrisponde al tipo d'occupazione ricercata (iniziativa personale)	V217 = 2, 3 o V219 = 1, 2
	2	L'organizzazione dell'orario di lavoro non corrisponde al tipo d'occupazione ricercata, ma non esiste lo stesso genere di lavoro con orario normale (nella professione o nell'attività in oggetto)	
	9	Non applicabile	V209. V221
	«vuoto»	Nessuna risposta	

4. Le variabili relative al lavoro serale, notturno, di sabato e domenica che figurano nelle colonne 205-208 dell'allegato del regolamento (CE) 1575/2000 concernente i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001, vanno raccolte nel 2001 lungo l'arco dello stesso periodo di riferimento considerato per il formulario ad hoc di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

recante deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, recante una misura specifica a favore di taluni legumi da granella⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella. L'articolo 1, lettera a), precisa che le superfici in causa devono essere state interamente sottoposte a semina e raccolta e coltivate in condizioni di crescita normali.
- (2) La situazione climatologica straordinaria verificatasi in talune regioni della Spagna, caratterizzata da una grave siccità nel periodo compreso tra l'autunno 1999 e la primavera 2000, non ha consentito alle colture di svilupparsi normalmente e di produrre una quantità significativa di semi, per cui le rese previste sono molto inferiori alla media e l'operazione di raccolta risulta non redditizia sul piano economico. Di conseguenza, la mancanza di tale operazione fa perdere ai produttori interessati il beneficio dell'aiuto all'ettaro, non essendo stata rispettata la condizione della raccolta.
- (3) La situazione sopra descritta giustifica la concessione di una deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 per quanto riguarda l'obbligo della raccolta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000/2001 e in deroga all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1644/96, in Spagna, nelle regioni delle Comunità autonome di:

- Aragon,
- Castilla-La Mancha,
- Murcia,
- Valencia,
- Islas Baleares

le superfici seminate a legumi da granella che non sono state sottoposte a raccolta continuano ad essere ammissibili all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 a condizione che:

- le superfici in causa non siano state destinate ad altre colture fino al periodo normale di raccolta dei legumi da granella,
- siano state rispettate tutte le altre condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1644/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 207 del 17.8.1996, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 8 050 021 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1253/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/
1999⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita
dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2198/98 della Commissione⁽⁵⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/
2000⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione
di 7 550 073 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo
d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota
alla Commissione l'intenzione del proprio organismo
d'intervento di procedere ad un aumento di 499 948
tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di
esportazione. È opportuno portare a 8 050 021 tonnellate
il quantitativo globale oggetto della gara permanente
per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento
tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della
gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco
delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE)
n. 2198/98.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2198/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di
8 050 021 tonnellate di orzo che possono essere esportate
verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America,
il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo
di 8 050 021 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 15.
⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.
⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.
⁽⁵⁾ GU L 277 del 14.10.1998, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 19.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Località di magazzinaggio	Quantitativi (tonnellate)
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Nordrhein-Westfalen	2 505 613
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	688 549
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	2 015 309
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	2 840 550»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1581/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1377/2000 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2000 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
- 2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
- 3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.
(²) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 30.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º luglio 30 settembre 2000
1	100,00

ALLEGATO II

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000	(in t)
1	4 945	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1378/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Per la Commissione

*Franz FISCHLER
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.
⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 31.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º luglio al 30 settembre 2000
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000 (in t)
G2	15 021,0
G3	2 235,2
G4	1 427,0
G5	3 050,0
G6	7 500,0
G7	2 750,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 1583/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2000
23	100,00
24	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000
23	50,1
24	96,3

**REGOLAMENTO (CE) N. 1584/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2000 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1º luglio e il 30 settembre 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 51.

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000
18	625
19	625
20	125
21	625
22	300

**REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 618/98 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º luglio al 30 settembre 2000 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.
(²) GU L 82 del 19.3.1998, pag. 35.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º luglio al 30 settembre 2000
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
H2	100,0
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10/11	100,0
12/13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

Gruppo	(in t)
	Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2000
1	3 289,5
2	289,5
3	990,0
4	13 981,2
H1	1 200,0
H2	250,0
5	1 875,0
6	1 297,0
7	5 190,5
8	875,0
9	6 375,0
10/11	3 282,5
12/13	1 437,5
14	187,5
15	562,5
16	1 062,5
17	7 812,5

**REGOLAMENTO (CE) N. 1586/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 2000 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87⁽⁴⁾.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni

speciali per il terzo trimestre 2000. Non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il terzo trimestre 2000 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 2000 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (⁽²⁾),
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (⁽³⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 (⁽⁴⁾), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(²) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

(³) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

(⁴) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽⁵⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁶⁾	Egitto ⁽⁸⁾
1006 10 21	⁽⁷⁾	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	⁽⁷⁾	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	⁽⁷⁾	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	⁽⁷⁾	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	⁽⁷⁾	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	⁽⁷⁾	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	⁽⁷⁾	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	⁽⁷⁾	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	158,96	51,30	75,14		119,22
1006 20 13	158,96	51,30	75,14		119,22
1006 20 15	158,96	51,30	75,14		119,22
1006 20 17	245,92	81,73	118,62	0,00	184,44
1006 20 92	158,96	51,30	75,14		119,22
1006 20 94	158,96	51,30	75,14		119,22
1006 20 96	158,96	51,30	75,14		119,22
1006 20 98	245,92	81,73	118,62	0,00	184,44
1006 30 21	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	⁽⁷⁾	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	⁽⁷⁾	41,18	⁽⁷⁾		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riuinione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riuinione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	245,92	416,00	158,96	416,00	(¹)

2. Elementi di calcolo:

a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	305,51	269,30	416,98	314,93	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	384,90	282,85	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	32,08	32,08	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1588/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2039/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1º luglio 2000, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1428/2000 della Commissione⁽³⁾.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1428/2000 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1428/2000 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 luglio 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco	38,11	38,11

**REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rati per il secondo periodo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2000 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania;

b) 0,3998 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000, ammontano a:

a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

— 3 262,50 t. di carni originarie dell'Ungheria,
— 1 650 t. di carni originarie della Repubblica ceca,
— 875 t. di carni originarie della Slovacchia,
— 125 t. di carni originarie della Bulgaria,
— 912,50 t. di carni originarie della Romania;

b) 3 000 t. di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 o 1 401,869 t. di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

(1) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1590/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1412/2000 della Commissione⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1412/2000 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 2038/1999 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1412/2000 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

*Franz FISCHLER
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
⁽³⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	38,109 (2)
1702 60 10 9000	38,109 (2)
1702 60 80 9100	72,41 (4)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,3811 (1)
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	38,109 (2)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,3811 (1)
1702 90 71 9000	0,3811 (1)
1702 90 99 9900	0,3811 (1) (3)
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	38,109 (2)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,3811 (1)

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

(4) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**DIRETTIVA 2000/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2000**

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio

(Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 7 aprile 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Attualmente esistono differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, che ostacolano la libera circolazione delle persone e dei servizi assicurativi.
- (2) Di conseguenza, è necessario ravvicinare tali legislazioni allo scopo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno.
- (3) Con la direttiva 72/166/CEE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
- (4) Con la direttiva 88/357/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato disposizioni relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nonché volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi.
- (5) Con il sistema degli Uffici Carta verde è garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente provenga da un altro paese europeo.
- (6) Il sistema degli Uffici Carta verde non risolve le difficoltà che la parte lesa incontra nel far valere i suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei confronti di una controparte ivi residente e di un'impresa di assicurazione autorizzata a operare in tale paese (diritto straniero, lingua straniera, procedura di liquidazione inconsueta per l'interessato e spesso di durata inammissibilmente lunga).

⁽¹⁾ GU C 343 del 13.11.1997, pag. 11 e GU C 171 del 18.6.1999, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 157 del 25.5.1998, pag. 6.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 luglio 1999 (GU C 292 del 21.9.1998, pag. 123), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 21 maggio 1999 (GU C 232 del 13.8.1999, pag. 8) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 2 maggio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 16 maggio 2000.

⁽⁴⁾ GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE (GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

- (7) Con la risoluzione sulla liquidazione dei sinistri in seguito ad incidenti stradali avvenuti fuori del paese d'origine della vittima del 26 ottobre 1995 ⁽¹⁾, il Parlamento europeo, conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del trattato ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere tali problemi.
- (8) È effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE ⁽²⁾ e 90/232/CEE ⁽³⁾ per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente è avvenuto; in caso di incidenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza delle persone lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri.
- (9) L'applicazione della presente direttiva a sinistri avvenuti in paesi terzi ove si applica il sistema della carta verde, in relazione a sinistri con persone lese residenti nella Comunità e veicoli che sono assicurati o stazionano abitualmente in uno Stato membro, non comporta la copertura territoriale obbligatoria del contratto di assicurazione per autoveicoli come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE.
- (10) Ciò comporta l'attribuzione alla persona lesa di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della controparte responsabile.
- (11) Una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che la persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva avvenuto in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione del responsabile.
- (12) Tale soluzione farebbe sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità ad essa familiari.
- (13) Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nel paese di residenza della persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.
- (14) La possibilità per la persona lesa di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione costituisce un logico complemento alla istituzione di tali mandatari e migliora la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza.
- (15) Per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi; il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sulla attribuzione della giurisdizione.
- (16) L'attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.

⁽¹⁾ GU C 308 del 20.11.1995, pag. 108.

⁽²⁾ Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il rafforzamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE (GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33).

⁽³⁾ Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al rafforzamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33).

- (17) La designazione dei mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri dovrebbe essere una delle condizioni d'accesso all'attività assicurativa di cui al ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE⁽¹⁾, eccezione fatta per la responsabilità del vettore, e di esercizio della medesima. Di conseguenza, tale condizione dovrebbe essere coperta dall'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la sede sociale, come definita al titolo II della direttiva 92/49/CEE⁽²⁾; tale condizione dovrebbe valere anche per le imprese di assicurazione aventi la sede sociale fuori della Comunità e che hanno ottenuto un'autorizzazione per accedere all'attività assicurativa sul territorio di uno Stato membro. Le direttive 92/49/CEE dovrebbero essere modificate e completate di conseguenza.
- (18) Oltre al fatto di garantire la presenza di un interlocutore che rappresenta l'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa, è opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della vittima, vale a dire la pronta liquidazione del sinistro. Di conseguenza, le normative nazionali devono prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e nella stampa, sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo di tempo), designazione di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell'autorizzazione per il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori e ai dirigenti da applicare all'impresa di assicurazione nel caso in cui detto assicuratore o il suo mandatario non adempia all'obbligo di presentare un'offerta d'indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole; ciò dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù della legislazione in materia di controllo. Tuttavia la responsabilità ed il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché l'impresa di assicurazione possa presentare un'offerta motivata entro i termini stabiliti. L'offerta di indennizzo motivata dovrebbe intendersi come un'offerta scritta che contenga la motivazione in base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità e gli elementi di quantificazione del danno.
- (19) Oltre a tali sanzioni, è opportuno prevedere che l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi qualora l'offerta non sia stata presentata entro i detti termini stabiliti. Qualora la normativa nazionale degli Stati membri contempli la possibilità di esigere interessi di mora, tale disposizione può essere attuata facendo riferimento a detta normativa.
- (20) Le persone lese da incidenti stradali a volte hanno difficoltà ad accertare l'identità dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli coinvolti in un incidente.
- (21) Nell'interesse di tali persone lese occorre che gli Stati membri istituiscano centri d'informazione per garantire che tale informazione sia prontamente disponibile. Tali centri d'informazione dovrebbero anche rendere accessibile alle persone lese l'informazione concernente i mandatari incaricati per la liquidazione dei sinistri. È necessario che questi centri cooperino tra loro e reagiscano rapidamente alle richieste d'informazioni in merito ai mandatari inviate da altri centri d'informazione altri Stati membri. Pare opportuno raccogliere informazioni sulla cessazione effettiva della copertura assicurativa ma non sulla scadenza originaria della polizza qualora il contratto sia stato tacitamente rinnovato.
- (22) Occorrerebbe prevedere disposizioni specifiche con riferimento ai veicoli (ad esempio, governativi o militari) che sono esonerati dall'obbligo di assicurazione della responsabilità civile.
- (23) La persona lesa può avere un interesse giuridicamente tutelato ad essere informata dell'identità del proprietario o del conducente abituale o della persona che risulta detenere il veicolo, ad esempio, se essa può ottenere un indennizzo soltanto da dette persone perché il veicolo non è debitamente assicurato o il danno è superiore al massimale, e quindi dovrebbe essere fornita anche tale informazione.

⁽¹⁾ Prima direttiva (73/239/CEE) del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

- (24) Alcune informazioni fornite — quali nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale del veicolo, numero della polizza di assicurazione o numero di immatricolazione del veicolo — costituiscono dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾; il trattamento di tali dati richiesto ai fini della presente direttiva deve quindi essere conforme alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE. Il nome e l'indirizzo del conducente abituale dovrebbero essere comunicati soltanto se la legislazione nazionale lo prevede.
- (25) È necessario prevedere un organismo di indennizzo, al quale la persona lesa possa rivolgersi qualora l'impresa di assicurazione abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio nella liquidazione del sinistro o qualora l'impresa di assicurazione non possa essere identificata, per garantire che la persona lesa non resti priva dell'indennizzo ad essa spettante; l'intervento dell'organismo di indennizzo andrebbe limitato ai rari casi singoli in cui l'impresa di assicurazione non ottempera ai suoi obblighi nonostante l'effetto dissuasivo delle sanzioni minacciate.
- (26) Il ruolo dell'organismo d'indennizzo è procedere alla liquidazione del danno a cose o a persone subito dalla persona lesa soltanto nei casi oggettivamente determinabili e che pertanto l'organismo di indennizzo si deve limitare a verificare l'esistenza di un'offerta di indennizzo secondo i tempi e le modalità stabilite senza valutarne il merito.
- (27) Le persone giuridiche surrogate per legge alla persona lesa nei confronti del responsabile del sinistro o della impresa di assicurazione (come per esempio altre imprese di assicurazione o enti previdenziali) non dovrebbero avere facoltà di presentare le proprie richieste all'organismo di indennizzo.
- (28) L'organismo di indennizzo dovrebbe avere un diritto di surrogazione qualora esso abbia indennizzato la persona lesa; per facilitare l'azione dell'organismo di indennizzo nei confronti dell'impresa di assicurazione, qualora questa abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio, l'organismo d'indennizzo nel paese della persona lesa gode di un diritto di automatico rimborso da parte dell'organismo omologo del paese in cui l'impresa di assicurazione è stabilita, con diritto, per quest'ultima, di surrogazione nei diritti della persona lesa; detto organismo omologo è in posizione migliore per avviare un'azione di regresso contro l'impresa di assicurazione.
- (29) Benché gli Stati membri possano conferire carattere sussidiario alla richiesta nei confronti dell'organismo d'indennizzo, la persona lesa non dovrebbe essere obbligata a presentare la propria richiesta di indennizzo alla persona responsabile dell'incidente prima di presentarla all'organismo d'indennizzo; in questo caso la posizione della persona lesa dovrebbe essere almeno uguale a quella del caso di una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE.
- (30) Il sistema può essere attuato attraverso un accordo tra gli organismi d'indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri che definisce le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso.
- (31) Qualora l'impresa di assicurazione del veicolo non abbia potuto essere identificata, dovrebbe essere previsto che il debitore finale della somma versata alla persona lesa sia il fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro in cui staziona abitualmente il veicolo non assicurato il cui uso ha provocato l'incidente; qualora sia impossibile individuare il veicolo deve essere disposto che il debitore finale sia il fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro dell'incidente,

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall'uso veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d'assicurazione, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE, hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualsiasi tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2. Gli articoli 4 e 6 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo

a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa, e

b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.

3. L'articolo 7 si applica anche agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) «impresa di assicurazione»: un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE;
- b) «stabilimento»: la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE;
- c) «veicolo»: un veicolo quale definito nell'articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166/CEE;
- d) «persona lesa»: la persona lesa quale definita nell'articolo 1, punto 2 della direttiva 72/166/CEE;
- e) «lo Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente»: il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente quale definito nell'articolo 1, punto 4 della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 3

Azione diretta

Ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all'articolo 1 lese da sinistri ai sensi di detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

Articolo 4

Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa. Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti ad incidenti nei casi di cui all'articolo 1. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.

2. La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell'impresa di assicurazione. Gli Stati membri non possono limitare tale scelta.

3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.

4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. L'obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.

5. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.

6. Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta d'indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri,

- a) l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un'offerta d'indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, o
- b) l'impresa di assicurazione a cui è stata indirizzata la richiesta d'indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.

Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l'offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.

7. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del paragrafo 4, primo comma e sull'efficacia di detta disposizione, nonché sull'equivalenza delle disposizioni nazionali in materia di sanzioni entro il 20 gennaio 2006 e, se necessario, presenta proposte.

8. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾.

Articolo 5

Centri d'informazione

1. Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato,

a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:

- 1) il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato;
- 2) i) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza è scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa;
- ii) il numero della carta verde o della polizza di assicurazione frontiera, nel caso in cui il veicolo sia coperto da uno di questi documenti, se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE;

⁽¹⁾ GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1 (versione consolidata).

- 3) le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 4 e notificati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
- 4) l'elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall'obbligo di copertura mediante un'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 72/166/CEE;
- 5) riguardo ai veicoli di cui al punto 4:
 - i) il nome dell'autorità o organismo designato a norma dell'articolo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva 72/166/CEE come responsabile dell'indennizzo delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura di cui al primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE, qualora il veicolo goda della deroga di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE;
 - ii) il nome dell'organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui esso staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE;

- b) o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni
- c) e di assistere gli aventi diritto nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Le informazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3, devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell'immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione.

2. Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 lettera a), punto 3 notificano ai centri d'informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 4.

3. Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall'incidente, di ottenere senza indugio le seguenti informazioni dal centro di informazione dello Stato in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l'incidente:

- a) nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;
- b) numero della polizza d'assicurazione, e
- c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.

I centri di informazione cooperano tra loro.

4. Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare:

- a) all'impresa di assicurazione, o
- b) all'ente di immatricolazione del veicolo.

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE, il centro di informazione comunica alla persona lesa il nome dell'autorità o dell'organismo designato conformemente all'articolo 4, lettera a), secondo comma, di tale direttiva, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non sia d'applicazione la procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della stessa direttiva.

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE, il centro d'informazione comunica alla persona lesa il nome dell'organismo da cui dipende il veicolo nel suo paese d'immatricolazione.

5. Al trattamento dei dati personali risultanti dai precedenti paragrafi si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE.

Articolo 6

Organismo d'indennizzo

1. Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d'indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all'articolo 1.

Dette persone lese possono presentare all'organismo d'indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d'indennizzo:

- a) nel caso in cui l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d'indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; o
- b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato di residenza della persona lesa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. In questo caso le persone lese non possono presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno presentato una richiesta del genere direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato l'incidente e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Le persone lese non possono tuttavia presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno intrapreso un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione.

L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa notifica ad esso la sua richiesta d'indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri, alla richiesta.

L'organismo di indennizzo informa immediatamente:

- a) l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
- b) l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
- c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;

del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta domanda.

Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo ad opera di tale organismo come sussidiario o meno, e al loro diritto di disciplinare la soluzione di controversie tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l'organismo subordini il pagamento dell'indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva in particolare che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro è insolvente o rifiuta di pagare.

2. L'organismo d'indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro in cui dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo.

Quest'ultimo organismo è quindi surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest'ultima per il danno subito. Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere questa surrogazione come disposto da ogni altro Stato membro.

3. Il presente articolo è efficace:

- a) dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;
- b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accetta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso.

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo e sulla sua efficacia entro il 20 luglio 2005 e, se necessario, presenta proposte.

Articolo 7

Qualora risultati impossibile identificare il veicolo ovvero risultati impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Essa è indennizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE. L'organismo di indennizzo acquisisce allora un credito, alle condizioni indicate nell'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva, nei confronti:

- a) del fondo di garanzia previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
- b) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso di veicolo non identificato;
- c) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi.

Articolo 8

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

- a) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
 - «f) comunque nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore.»
- b) All'articolo 23, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:
 - «h) comunque nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore.»

Articolo 9

La direttiva 88/357/CEE è modificata come segue:

all'articolo 12 bis, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Se l'impresa di assicurazione non ha nominato un rappresentante, gli Stati membri possono approvare che il mandatario nominato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 99/26/CE (*) assuma la funzione di rappresentante nominato ai sensi del presente paragrafo.

(*) Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il raccorciamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE e 88/357/CEE (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.)»

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 20 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni anteriormente al 20 gennaio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono o riconoscono l'organismo di indennizzo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, anteriormente al 20 gennaio 2002. Se gli organismi di indennizzo non hanno concluso un accordo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, anteriormente al 20 luglio 2002, la Commissione propone misure atte ad assicurare che le disposizioni degli articoli 6 e 7 possano spiegare la propria efficacia anteriormente al 20 gennaio 2003.

4. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione dette disposizioni e ogni loro ulteriore modifica, entro il 20 luglio 2002.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Nicole FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

Manuel CARRILHO

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2000
che nomina un membro austriaco del Comitato economico e sociale**

(2000/450/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione 98/545/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 1998, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo 21 settembre 1998-20 settembre 2002 (¹),

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Wolfgang Burkhard, comunicate al Consiglio in data 25 febbraio 2000;

viste le candidature presentate dal governo austriaco,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Johannes Kleemann è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Wolfgang Burkhard per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

*Per il Consiglio
Il Presidente
H. VÉDRINE*

^(¹) GU L 257 del 19.9.1998, pag. 37.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2000
recante nomina di due membri supplenti del Regno Unito del Comitato delle regioni**

(2000/451/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione 98/110/CE del Consiglio ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che due seggi di membri supplenti del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni dei sigg. John Evans e Eurig Wyn membri del Regno Unito, comunicate al Consiglio in data 23 giugno 2000;

vista la proposta del governo del Regno Unito,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Jonathan Huish e la sig.ra Margaret Jones sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni in sostituzione dei sigg. John Evans e Eurig Wyn per la restante durata del mandato di questi ultimi, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2000**

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia

(2000/452/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione, prima di presentare la sua proposta, ha consultato il comitato economico e finanziario.
- (2) La Moldavia sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta compiendo sforzi considerevoli per instaurare un'economia di mercato.
- (3) La Moldavia, da un lato, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore il 1° luglio 1998.
- (4) Le autorità della Moldavia hanno concordato con l'FMI un programma macroeconomico sostenuto da una Extended Fund Facility triennale, approvato nel maggio 1996, e hanno espresso l'intenzione di proseguire tale programma nell'ambito di una nuova Fund Facility.
- (5) Le autorità della Moldavia hanno presentato richiesta di assistenza finanziaria alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali. Al di là degli ulteriori finanziamenti messi a disposizione da parte dell'FMI e della Banca mondiale, nei prossimi mesi resta ancora da coprire un consistente fabbisogno di finanziamento residuo al fine di rafforzare le riserve valutarie del paese e di sostenere gli obiettivi politici del programma di riforme del governo.
- (6) La Moldavia è stata pesantemente colpita dalla crisi finanziaria russa e si trova attualmente ad affrontare una situazione economica e sociale particolarmente difficile.
- (7) L'assistenza finanziaria della Comunità sotto forma di un prestito a lungo termine con un considerevole periodo di grazia è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese, nelle attuali circostanze eccezionalmente difficili.
- (8) È opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione.

- (9) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

- 1. La Comunità concede alla Moldavia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 15 milioni di EUR, con un periodo di cinque anni e per una durata massima di dieci anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti.
- 2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Moldavia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.
- 3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Moldavia.

Articolo 2

- 1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Moldavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

- 2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

- 1. Il prestito è messo a disposizione dalla Moldavia in due quote. Fatto salvo l'articolo 2, la prima quota viene svincolata subordinatamente alla soddisfacente messa in atto dell'accordo nell'ambito della quota superiore di credito concordato con l'FMI.
- 2. Fatto salvo l'articolo 2, la seconda quota è svincolata subordinatamente al proseguimento soddisfacente dell'adeguamento e dell'attuazione, da parte della Moldavia, del programma macroeconomico e almeno tre mesi dopo lo svincolo della prima.
- 3. I fondi sono versati alla Banca nazionale moldava.

⁽¹⁾ GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 38.

⁽²⁾ Parere espresso il 4 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.
2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Moldavia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.
3. Su richiesta della Moldavia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Moldavia.

5. Il comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, di regola entro il 15 settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. VÉDRINE